



CITTÀ DI COSENZA

Deliberazione n. 36

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

dell'adunanza del 28 luglio 2023



OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. n. 34/2023, convertito della Legge n. 53/2023.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di luglio (28/07/2023) nel Salone di Rappresentanza del Comune di Cosenza, dietro inviti diramati a norma di legge, in data 14 luglio 2023, con nota prot. n. 53276, in data 19 luglio 2023 con nota n. 54593 in data 26 luglio 2023 è stato convocato il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione per le ore 15:00 ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2023, alle ore 16:00.

Gli inviti sono stati notificati e trasmessi a mezzo PEC a tutti i Signori Consiglieri e il relativo ordine del giorno modificato con comunicazione id. f. 2072/SG del 26 luglio 2023, affisso all'albo pretorio on-line.

La riunione ha inizio alle ore 16:12 c.a., con appello di seduta. Presiede il Presidente del Consiglio sig. Giuseppe MAZZUCA e partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Virginia MILANO. Al momento dell'appello di seduta il Sindaco, avv. Francesco Alessandro CARUSO è presente, mentre si registra la presenza degli assessori: Covelli, Battaglia, Funaro e dei sotto elencati:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
1	Alimena Francesco		si	17	Graziadio Francesco	si	
2	Bresciani Alessandra	si		18	Luberto Francesco	si	
3	Caruso Francesco	si		19	Lucanto Ivana		si
4	Ciacco Giuseppe	si		20	Mascaro Assunta	si	
5	Cito Francesco	si		21	Mazzuca Giuseppe	si	
6	Commodaro Ivan	si		22	Penna Chiara	si	
7	Costanzo Antonello	si		23	Puzzo Daniela	si	
8	Cozza Antonietta	si		24	Rende Biancamaria		si
9	D'Antonio Massimiliano		si	25	Ruffolo Antonio	si	
10	De Paola Concetta	si		26	Sacco Vincenzo Francesco	si	
11	D'Ippolito Giuseppe		si	27	Savastano Caterina	si	
12	Dodaro Alfredo	si		28	Spadafora Francesco		si
13	Frammartino Domenico	si		29	Spataro Michelangelo	si	
14	Fuorivia Raffaele Francesco	si		30	Tinto Gianfranco	si	
15	Gigliotti Francesco	si		31	Trecroci Aldo	si	
16	Golluscio Antonio	si		32	Turco Francesco	si	
<i>Tot.</i>		<i>13</i>	<i>3</i>	<i>Tot.</i>		<i>13</i>	<i>3</i>

Pertanto, all'appello risultano presenti il Sindaco e i suddetti n. 26 consiglieri.

Risulta pervenuta al Segretariato Generale la giustificazione dell'assenza della consigliera Rende.

Nel corso della riunione entrano nell'ordine in aula i consiglieri: Alimena (16.18), D'Antonio (16.43) e gli assessori: De Marco (16.18), Incarnato (16.21), Sconosciuto (16.32).

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. n. 34/2023, convertito della Legge n. 53/2023.

..... In prosieguo della seduta consiliare del 28 luglio 2023.

Il Presidente del Consiglio GIUSEPPE MAZZUCA, pone all'Assemblea il quarto punto dell'OdG avente per oggetto: *“Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. n. 34/2023, convertito della Legge n. 53/2023”*.

Relaziona il consigliere **Costanzo**:

“Questa adesione deve esser vista non come una sorta di condono dei debiti che i cittadini hanno accumulato negli anni verso l'Amministrazione comunale, ma un tendere la mano a chi, negli anni passati, per varie e valide motivazioni, non ha potuto rispettare i tempi di pagamento delle tasse comunali. Rientreranno nella definizione agevolata tutti i debiti d'ingiunzione di pagamento e di accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, estinguendo solo le somme capitali, sgravando il cittadino dagli interessi maturati nel corso del periodo oggetto di accertamento. Tutti i cittadini che vorranno aderire potranno presentare apposita domanda entro il 31 ottobre, ricevendo comunicazione sul debito oggetto di definizione agevolata nei successivi 15 giorni. Inoltre, a definizione avvenuta della pendenza, i cittadini potranno scegliere se pagare l'importo dovuto in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate trimestrali, fermo restando l'importo minimo rateale già previsto nel regolamento vigente per le rateizzazioni. Questa scelta del numero delle rate è frutto di una valutazione attenta e mirata ad incentivare ed aiutare tutti coloro che aderiscono a questa misura.

Il complesso sistema tributario di un ente locale è la base per la sopravvivenza dello stesso comune. Attraverso gli incassi si riescono a garantire tutti quei servizi fondamentali che rendono una città vivibile. Dico questo perché storicamente questo ente non è stato tra i più efficienti nella riscossione dei tributi comunali, e lo dimostrano le pendenze in essere che hanno i cittadini verso questo comune. Questa amministrazione sta lavorando fin dal suo insediamento a portare a termine tutte quelle azioni migliorative che garantiscano una efficienza nel sistema della riscossione. A questo va aggiunto che il primo passo affinché il cittadino possa rimettersi in carreggiata e sistemare la propria posizione, è stato mosso da questa amministrazione con il regolamento della rateizzazione e ora con l'approvazione di questo regolamento della definizione agevolata.”

Il Presidente, preso atto che non ci sono consiglieri iscritti a parlare per interventi di discussione, apre alle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere **Fuorivia** per il gruppo Partito Socialista: lo strumento della definizione agevolata è ormai una abitudine del legislatore, ora esteso non solo al concessionario pubblico. È uno strumento che consente di aumentare le entrate combattendo l'evasione tributaria. Molti Comuni italiani hanno deciso di non aderire perché è un atto di grande coraggio. L'impatto iniziale porterà ad un rallentamento delle procedure. Precisa che l'istituto non è scontato.

Esprime voto favorevole.

Il Presidente pone in votazione il punto all'OdG.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 7 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale stabilisce che *“i provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-*

quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario”;

PREMESSO

- che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall’anno 2000;
- che l’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, dispone che *<<gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 commi 227, 229-bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n. 197>>*;

VISTE le disposizioni comprese nei commi da 231 a 252 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente nazionale della riscossione, da assumere a riferimento compatibilmente con le statuizioni dell’articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 che, ai commi 2, 3, 4 e 5, le quali testualmente recitano:

“2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;*
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;*
- c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;*
- d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.*

3. A seguito della presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022”;

CONSIDERATO che il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, all'articolo 17-bis, concede la possibilità anche agli enti territoriali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate ovvero che l'hanno affidata ai concessionari di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, di applicare la misura del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, permettendo ai debitori di estinguere i debiti risultanti da ingiunzioni e da accertamenti esecutivi, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- il comune intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per i debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al R.D. n. 639/1910, emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, o in accertamenti emessi ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, in caso di riscossione diretta da parte di chi ha emesso l'avviso stesso o affidati in carico alla medesima data a uno dei soggetti previsti dall'art. 52, comma 5, lettera b, del D. Lgs n. 446/1997;
- la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge n. 160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;
- nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio (oneri di riscossione);

ESAMINATA la proposta di “Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. n. 34/2023, convertito dalla Legge n. 56/2023” che si compone di n. 9 articoli, formulati in attuazione della potestà ammessa dal citato articolo 17-bis;

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17-bis mediante applicazione del comma 231 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;

CONSIDERATO che, stante la condizione di ente dissestato del comune di Cosenza e tenuto conto che la maggior parte delle partite creditorie rientranti nella definizione agevolata risultano di competenza della gestione commissariale, si rende opportuno trasmettere la presente delibera e l'allegato regolamento alla Commissione Straordinaria di Liquidazione;

RILEVATO, inoltre, che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 entro il 30 giugno 2023;

RICHIESTO il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolari

VISTO l'esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente, che è il seguente:

- **componenti dell'assemblea presenti: n. 22** (*Sindaco, Alimena, Bresciani, Ciacco, Commodaro, Costanzo, Cozza, D'Antonio, De Paola, Fuorivia, Gigliotti, Golluscio, Graziadio, Luberto, Mascaro, Mazzuca, Penna, Puzzo, Sacco, Savastano, Tinto e Trecroci*).

- **voti favorevoli: n. 22**

- **voti contrari: nessuno;**

- **astenuti: nessuno;**

ad unanimità

DELIBERA:

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato

- **di avvalersi** della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- **di approvare** il "Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D. L. n. 34/2023, convertito dalla Legge n. 56/2023" composto di n. 9 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
- **di trasmettere** il presente provvedimento, ai concessionari della riscossione del comune di Cosenza;
- **di dare atto** che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici.
- **di trasmettere** il presente atto e l'allegato regolamento alla Commissione Straordinaria di Liquidazione per opportuna conoscenza;

—o—

Successivamente, con separata votazione palese, per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **componenti dell'Assemblea presenti: n. 22** (*Sindaco, Alimena, Bresciani, Ciacco, Commodaro, Costanzo, Cozza, D'Antonio, De Paola, Fuorivia, Gigliotti, Golluscio, Graziadio, Luberto, Mascaro, Mazzuca, Penna, Puzzo, Sacco, Savastano, Tinto e Trecroci*).

- **voti favorevoli: n. 22**

- **voti contrari: nessuno;**

- **astenuti: nessuno;**

ad unanimità

DELIBERA

di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

—o—

Il presente atto sarà pubblicato nell'albo pretorio *on-line* di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

La presente deliberazione assume il n. 36 del 2023.

—o—

Il Presidente del Consiglio verificato che non vi sono ulteriori punti da trattare scioglie la seduta alle 18.35.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Seguono le firme sull'originale del Presidente del Consiglio e del Segretario generale.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 08 Agosto 2023.

Cosenza, 08 Agosto 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (dott.ssa Virginia Milano)

ESECUTIVITÀ

(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data (*dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione*).

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, li

F.to

ESECUTIVITÀ IMMEDIATA

(ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, li

F.to (dott.ssa Virginia Milano)

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, li

.....